

n. xxx registro atti privati

**COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO**

Città Metropolitana di Firenze

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO E L'  
ASSOCIAZIONE "AMICI DI RIGNANO " PER LA GESTIONE DELL'AREA  
SGAMBAMENTO CANI POSTA NEL CAPOLUOGO IN PROSSIMITA' DEI  
GIARDINI PUBBLICI**

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno..... del mese di .... , in Rignano  
sull'Arno, presso la sede comunale in Piazza della repubblica n. 1, tra i  
signori:

- Dott.ssa Luisella Gori, Responsabile del Servizio Affari Generali e  
Istituzionali, nata a ..... il ..... la quale interviene al presente atto non in  
proprio, ma in nome e per conto del Comune di Rignano sull'Arno -  
C.F.80022750485 - presso la cui sede, in Piazza della Repubblica n. 1, è  
domiciliata, di seguito indicato per brevità anche "Comune"

- Giovanni Staderini, nato a il ..... a Rignano sull'Arno – C.F. ...., che  
interviene in questo atto nella sua qualità di presidente dell'associazione  
"AMICI DI RIGNANO", con sede legale in Rignano sull'Arno, Via Garibaldi  
11/A, iscritta al Registro comunale delle associazioni al n. 5 - di seguito  
indicata per brevità anche "associazione"

**PREMESSO**

- La Giunta Comunale, con direttiva n° 5 del 6/04/2018, ha stabilito di dare in  
gestione a terzi l'area sgambamento cani posta nel capoluogo sulla base dei  
seguenti criteri di massima:

1. La durata dell'affidamento deve intendersi per il periodo di 3 anni, alla

scadenza dei quali la convenzione può essere rinnovata per eguale periodo;

2. Il soggetto affidatario dovrà essere ricercato prioritariamente tra quelli iscritti nel Registro comunale delle associazioni senza scopo di lucro del Comune di Rignano sull'Arno;

3. Il soggetto affidatario dovrà garantire almeno la manutenzione ordinaria dell'area e le operazioni di pulizia dei rifiuti.

4. L'area dovrà rientrare nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ogni volta che ne verrà fatta richiesta da parte dell'Amministrazione comunale al soggetto incaricato della gestione.

A fronte degli impegni assunti, l'assegnatario potrà utilizzare l'area ad uso esclusivo per massimo 30 ore mensili, in orario da concordare con l'Amministrazione;

- Che con determinazione del Responsabile del Settore n. 452 del 03/08/2018 è stata affidata all' Associazione AMICI DI RIGNANO la gestione dell'area di sgambamento dei cani sita nel capoluogo ed approvato lo schema della presente Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO.

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e l'Associazione in relazione alla gestione della porzione di terreno recintata posta presso il giardino pubblico del Capoluogo, e le attrezzature annesse, adibita ad area di sgambamento dei cani, individuata all'art. 2.

.ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELL'AREA.

L'area in oggetto insiste su porzione di particella rappresentata presso l'Agenzia del Territorio di Firenze al N.C.T. nel foglio di mappa 27 mappale

80, di proprietà del Comune di Rignano sull'Arno.

L'area risulta essere recintata tramite pali in legno e rete, e corredata da due cancellini di ingresso, una panchina in legno con struttura in ferro, un cestino portarifiuti e un fontanello pubblico; sono presenti perimetralmente un passaggio carrabile e vegetazione con alberi e arbusti.

Il tutto si presenta in buone condizioni manutentorie.

#### ART. 3 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE.

Il Comune procede ad affidare all'Associazione le attività di cura e tutela dell'area verde ad uso pubblico destinata allo sgambamento dei cani, di cui all'art. 2, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

#### ART. 4 - ONERI DEL COMUNE.

È a carico del Comune, che ha già provveduto all'allestimento dell'area, compresa la realizzazione della recinzione e l'installazione di arredi, la manutenzione ordinaria e straordinaria non ricompresa nell'art. 5.

#### ART. 5 - ONERI DELL'ASSOCIAZIONE.

L' Associazione assicura l'accesso all'area di sgambamento, a titolo gratuito, a tutti i possessori/accompagnatori di cani, anche non facenti parte dell'Associazione stessa.

Sono a carico dell'Associazione le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area come:

- a) periodico taglio dell'erba e mantenimento e cura del fondo erbaceo;
- b) manutenzione della recinzione, compreso riparazione della stessa e dei cancelletti di ingresso in caso di guasti e/o danni, oltre al mantenimento ed alla cura della stessa;
- c) manutenzione ordinaria e cura del fontanello di erogazione di acqua,

comprese riparazioni dello stesso per eventuali guasti e/o danni;

d) obbligo di raccolta delle deiezioni canine e smaltimento in apposita discarica ogni volta in cui l'area oggetto di convenzione è utilizzata dal Comodatario.

e) pulizia da cartacce e rifiuti vari.

f) - eventuale chiusura dei cancelli di accesso e concorso alla vigilanza dell'area.

g) posizionamento di adeguata cartellonistica riportante le modalità di accesso e i comportamenti da tenere all'interno dell'area indicati all'art. 7. In particolare la cartellonistica posta agli ingressi dovrà essere mantenuta in buone condizioni di manutenzione ed in maniera ben visibile per tutti coloro che intendono accedere all'area.

E' a carico dell'Associazione anche l'eventuale installazione di ulteriore cartellonistica, che si rendesse necessaria per disciplinare il corretto uso dell'area.

#### ART. 6 – ALTRI ONERI E IMPEGNI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, per quanto applicabili e compatibili e non potrà apportare innovazioni e modificazioni nello stato dei beni oggetto del presente atto senza specifica preventiva autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.

L'associazione s'impegna e si obbliga inoltre a mantenere i beni assegnati in perfetto stato di efficienza e conservazione e in stato di perfetta funzionalità, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

È vietato all'Associazione affidare a terzi le attività oggetto della presente

convenzione, salvo espressa autorizzazione scritta del Comune.

L'Associazione si impegna, altresì, a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dal Comune.

L'Associazione dovrà segnalare al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'Associazione l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti, compreso eventuali ripristini per danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo dell'area.

Il Comune interverrà ad eseguire le opere di manutenzione qualora le stesse si rendessero necessarie per incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione o per riparare danni cagionati da azioni dolose da parte dell'Associazione. In tal caso verrà dato corso alle procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento.

#### ART. 7 – OBBLIGHI.

La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area di sgambamento, aderenti o meno all'Associazione, dal rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali ( sia per quanto riguarda la custodia e la circolazione dei cani all'interno dell'area di sgambatura sia con riferimento all'obbligo di guinzaglio e/o museruola in tutte le altre aree pubbliche, alla raccolta immediata degli escrementi) e dalla responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone, animali o cose derivanti dall'azione del cane in custodia.

L'Associazione ha l'obbligo di avvisare i cittadini che usufruiscono dell'area, mediante anche l'apposizione di idonea cartellonistica, di prendere visione ,

ed accettare incondizionatamente le seguenti norme e le regole di gestione :

1. I cani introdotti nell'area devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere in regola con le vaccinazioni.

2. Nell'area si entra solo se muniti di idonei sacchetti che dovranno essere utilizzati in modo appropriato per mantenere pulita l'area dagli escrementi del proprio cane. Sono esonerate le persone non vedenti accompagnate dal proprio cane all'uopo addestrato.

3. Non è ammesso recare danno o disturbo agli altri frequentatori.

4. Il cane, all'interno dell'area, può essere tenuto senza guinzaglio o museruola. In ogni caso il cane deve essere tenuto sempre sotto controllo.

5. Si può accedere all'area anche con due cani purché non aggressivi.

6. E' severamente vietato l'ingresso alle femmine nel periodo di calore anche se l'area è libera da ogni presenza.

7. I proprietari rispondono, sia civilmente che penalmente, di danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal cane, e pertanto è obbligatoria l'assicurazione dell'animale. L'Amministrazione Comunale e l'Associazione saranno esonerati da ogni responsabilità.

#### ART. 8 – USI DIVERSI DELL'AREA.

L'Associazione potrà utilizzare l'area ad uso esclusivo per massimo 30 ore mensili, in orario da concordare con l'Amministrazione, con oneri e spese a proprio carico, e per attività conformi allo scopo cui è adibita.

Tali attività dovranno essere organizzate sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

L'Associazione si impegna a restituire l'area al Comune ogniqualvolta il Comune manifesti la necessità di disporre dell'area per svolgere eventuali

iniziative od altro.

#### ART. 9 – DURATA.

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della stipula.

L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente concordato almeno 6 mesi prima della scadenza, e approvato con atto formale dal Comune.

#### ART. 10 - SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o al rapporto con altri utenti, per problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dalla Azienda U.S.L, di incolumità dei cittadini, per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area, per motivi di pubblica utilità.

Qualora l'Associazione intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno due mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

#### ART. 11 - RINVII

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

#### Art. 12 – SPESE.

Tutte le spese inerenti il presente atto in applicazione della normativa vigente in materia (eventuale registrazione, eventuali tasse e quant'altro occorra) restano a carico dell'Associazione, che se le assume.

Il presente contratto è esente dal bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Decreto Legislativo n° 117/2017 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 105 del 03/08/2018.

Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, che possono essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini, formalità ed effetti fiscali connessi al presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

---

---